

### **Annotazione redazionale**

**Pubblichiamo una annotazione redazionale alle sentenze della Corte costituzionale - (sent. Cost. 30 dicembre 1991 n. 511 per il Comune di Avezzano e 25 maggio 1992 n. 221 per il Comune di Cocullo, annotate da Fabrizio Marinelli, in *Giust. Civ. 1992, I, pag. 1165 e pag. 2328 (usi civici e poteri delle regioni, e Usi civici e poteri delle regioni (atto secondo)*). Le note sono pubblicate nella sezione dottrina del ns.sito.**

**Le sentenze riguardano la complessa questione dibattuta negli anni 1950/60 sulla possibilità di autorizzare l'alienazione di terre di diritto civico (boschi e pascoli) quando manchi il decreto di assegnazione a categoria A.**

**Come noto, le terre civiche di natura boschiva e pascoliva (e cioè di categoria A) sono soggette ad un regime assoluto di inalienabilità, che è derogabile solo in casi eccezionali.**

**Prima dell'assegnazione a categoria dei boschi e pascoli il regime di inalienabilità è assoluto.**

**Poiché il Commissario per gli usi civici d'Abruzzo in numerose vertenze iniziate d'ufficio ha dichiarato la nullità delle vendite unicamente per la mancanza del decreto di assegnazione a categoria, per superare l'*impasse* in cui i comuni abruzzesi si sono trovati a seguito delle dette sentenze, è intervenuto il legislatore regionale con la legge reg. 3 marzo 1988 n. 25 che ha previsto la possibilità, con atto del consiglio regionale, di convalidare le vendite dichiarate nulle, su richiesta del comune interessato.**

**Il giudice costituzionale, con le sentenze che seguono, ha ritenuto poter superare la tesi della nullità di queste vendite sostenuta dal Commissario regionale d'Abruzzo per la mancanza del decreto di assegnazione a categoria, quando per la situazione obiettiva delle terre (ad es. zone impervie e d'alta montagna) non è contestabile l'assegnazione delle stesse terre a categoria A, e quindi riconoscendo la legittimità della procedura regionale di convalida.**

SENTENZA N.511

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo nel procedimento demaniale vertente tra il Comune di Avezzano ed il Consorzio per il nucleo industriale di Avezzano iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

*Ritenuto in fatto*

1.- Nel corso di un giudizio avente per oggetto l'accertamento della natura di demanio civico o allodiale di alcuni terreni alienati dal Comune di Avezzano al Consorzio per il nucleo industriale di quella città, avendo il rappresentante del Comune depositato una deliberazione della giunta comunale in data 11 aprile 1991, con cui si chiede la sclassificazione dei terreni medesimi ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (modificata dalla legge reg. 8 settembre 1988, n. 77), il Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, reputando che la definizione del giudizio dipenda dalla delibera che il Consiglio regionale adotterà in merito alla domanda, ha sollevato, con ordinanza dei 16 aprile 1991, questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, secondo comma.

2.- Ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata viola l'art. 117 Cost., in quanto "vulnera i principi fondamentali posti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766, dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico, nonché dell'iusucapibilità e dell'indisponibilità delle terre collettive ... sottoposte al vincolo dell'immutabilità della loro destinazione"; viola l'art. 118 perchè attribuisce alla Regione "poteri che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa"; viola infine l'art. 42 Cost., perchè "i diritti proprietari della collettività vengono praticamente espropriati senza che alla medesima sia corrisposto alcun compenso a titolo di indennizzo".

*Considerato in diritto*

1. - L'art. 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificato dalla legge reg. 8 settembre 1988, n. 77, dispone al secondo comma: <Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'Amministrazione separata frazionale, sentito il Comune, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la sclassificazione di dette terre dal regime demaniale civico>. La disposizione è impugnata dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici per preteso contrasto:

a) con l'art. 117 Cost., perchè <vulnera i principi fondamentali posti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766, dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico, nonché dell'iusucapibilità e dell'indisponibilità delle terre collettive>, soggette a <vincolo di immutabilità della loro destinazione>;

b) con l'art. 118 Cost., perchè non rispetta <i limiti della delega stabilita dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616>, attribuendo alla Regione <poteri che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa>;

c) con l'art. 42, terzo comma, Cost., perchè con la prevista <sclassificazione> di terre civiche i diritti di proprietà della collettività <vengono praticamente espropriati senza che alla medesima sia corrisposto alcun compenso a titolo di

indennizzo>.

2. - La questione non é fondata.

Per valutare correttamente se la norma denunciata si mantenga nella cornice dei principi fondamentali risultanti dalla legge del 1927 sugli usi civici, occorre considerare che le diverse e più remunerative possibilità di occupazione, prodotte dal sopravvenuto sviluppo industriale del Paese anche nelle zone tradizionalmente agricole, hanno ridotto a dimensioni modestissime le economie familiari di produzione per il consumo, determinando un progressivo abbandono dell'esercizio degli usi civici collegati a quelle economie. Tale fenomeno ha comportato che terreni gravati da usi civici, di cui si è quasi perduto il ricordo, sono stati alienati dai Comuni trascurando le condizioni e le procedure previste dall'art. 12 della legge del 1927, per finalità di pubblico interesse connesse ai bisogni di urbanizzazione (dal 1927 la popolazione italiana è pressochè raddoppiata) o ai bisogni dell'industrializzazione, apportatrice di nuovi posti di lavoro.

La regolarizzazione di siffatte situazioni alla stregua del citato art. 12, come vorrebbe il giudice a quo, e difficilmente praticabile, sia perchè presuppone l'assegnazione dei terreni a una o l'altra delle categorie distinte dall'art. 11, mentre essi hanno ormai perduto da tempo l'originaria destinazione agricola o boschivo-pastorale, sia perchè impone l'onere di rinnovazione dell'atto di vendita con un nuovo prezzo calcolato tenendo conto dell'attuale destinazione urbanistica o industriale dei terreni.

Oltre a tutto, il Comune sarebbe esposto al rischio di vedersi citato in giudizio, ai sensi dell'art. 1338 cod. civ., con una domanda di risarcimento dei danni sofferti dall'acquirente per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del precedente contratto. Sulla base di quel contratto e del prezzo allora convenuto e stata fatta, nel caso in esame, l'analisi dei costi-benefici dell'insediamento industriale in vista del quale i terreni di cui è causa sono stati alienati dal Comune di Avezzano.

3. - Occorre perciò, pur nel quadro della legge nazionale, trovare spazi a leggi regionali di sanatoria. La soluzione adottata dall'art. 10 della legge abruzzese utilizza a tale scopo il modello della <sclassificazione> dei beni demaniali (art. 829 cod. civ.), fondandosi sul fatto che le terre civiche ivi considerate <hanno da tempo perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi o pascolivi>. Non si tratta di una <sdemanzializzazione> esonerata dal presupposto della previa assegnazione dei terreni a categoria. La sclassificazione è un atto di natura meramente dichiarativa, che accerta la perdita delle caratteristiche che qualificavano i terreni come beni di demanio collettivo, con conseguente esclusione di questa specifica ragione di nullità della vendita stipulata senza le condizioni dell'art. 12 della legge del 1927, e quindi, se la vendita fosse già avvenuta, restando esclusa la necessita di rinnovazione del contratto.

La norma denunciata non viola il limite indicato dall'art. 117 Cost., ma anzi risponde a un principio generale della legislazione statale, desumibile dagli artt. 39 e 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, nel senso che sono consentite in ogni caso-con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura (sentito il parere del Commissario regionale per gli usi civici), e ora della Regione (non soggetta al requisito del detto parere preventivo) -l'alienazione o la concessione, previo mutamento di destinazione, di terre civiche quando le forme di utilizzazione previste dalla legge n. 1766 del 1927 non siano più possibili o risultino antieconomiche, mentre la diversa destinazione sopravvenuta rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti.

Questo principio si riflette nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale (non impugnato): di esso il successivo art. 10, secondo comma, costituisce un adattamento ordinato alla sanatoria di mutamenti di destinazione già intervenuti,

dei quali il Consiglio regionale riconosce la rispondenza a finalità di interesse pubblico, in pari tempo dichiarando che sono cessate definitivamente le ragioni che giustificavano l'originario vincolo di destinazione, con conseguente passaggio dei terreni nel patrimonio disponibile del Comune.

4.-La seconda censura, indicata al punto 1, sub b), è contraddittoria con la precedente. Il motivo di impugnazione sub a) presuppone il riconoscimento alla Regione di una competenza legislativa concorrente in materia di usi civici. Al contrario, il motivo sub b) aderisce a una dottrina minoritaria, non condivisa da questa Corte (cfr. sentenza n. 511 del 1988), la quale contesta la valutazione degli usi civici come submateria dell'agricoltura e foreste, sottesa all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. Il trasferimento delle funzioni amministrative in questa materia, in quanto estranea all'elenco dell'art. 117 Cost., dovrebbe intendersi in realtà come delega ai sensi dell'art. 118, secondo comma, assistita dal limitato potere normativo previsto dall'art. 7 del citato decreto, che la statuizione della norma in esame avrebbe ecceduto.

Caduta la premessa, perde consistenza il riferimento dell'impugnazione all'art. 118 Cost.

5.-Non appare violato, infine, l'art. 42, terzo comma, Cost.

L'atto di sclassificazione non è assimilabile all'espropriazione forzata, essendo nella specie ordinato alla regolarizzazione di una vendita, già avvenuta, finalizzata a un insediamento industriale che rappresenta un reale beneficio per la collettività. Nella diversa ipotesi, in cui il mutamento di destinazione dei terreni fosse intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, il prezzo ricavato dalla vendita successiva alla sclassificazione dovrà essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività, secondo la prescrizione dell'art. 6, sesto comma, della legge regionale. Questa norma, da sottintendersi anche nel l'art. 10, secondo comma, corrisponde all'art. 24 della legge del 1927, escluso l'obbligo, che certo non può considerarsi un principio vincolante per il legislatore regionale, dell'investimento del prezzo in titoli del debito pubblico intestati al Comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 42 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/12/91.

Aldo CORASANITI, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 30/12/91.

SENTENZA N.221

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

ALDO CORASANITI, PRESIDENTE

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 4o e 5o, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1991 dal Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi, nella causa demaniale vertente tra il Comune di Cocullo e la Società S.I.P., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; udito l'avv. Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo.

*Ritenuto in fatto*

1 . - Con rogito in data 24 giugno 1982 il Comune di Cocullo, autorizzato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con delibera dei 6 luglio 1979, vendeva alla S.p.a. S.I.P. un appezzamento di 1400 mq avente natura demaniale civica, situato sulla sommità del Monte della Selva, per la costruzione di una torre radio-telefonica. Poichè l'autorizzazione per la quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e l'Ispettorato regionale delle foreste dell'Aquila avevano espresso parere favorevole - era stata concessa senza previa assegnazione del terreno a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n.1766, la S.I.P. ha sollecitato il Comune di Cocullo a promuoverne la convalida da parte del Consiglio regionale, a norma dell'art 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.25. Di queste disposizioni della legge regionale il Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con ordinanza del 9 novembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio civile da lui avviato d'ufficio contro il Comune e la S.I.P. nove anni dopo il perfezionamento della vendita, inizialmente sul presupposto errato della mancanza di autorizzazione e quindi del carattere abusivo dell'occupazione del terreno, successivamente - riconosciuto l'errore - per la dichiarazione di nullità della vendita, previa disapplicazione del provvedimento autorizzativo.

Ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate violerebbero: a) gli artt. 76 e 77 Cost., perchè eccedono la delega alle regioni disposta nell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non rientrando in essa il potere che la Regione Abruzzo si h attribuita di "provvedere alla convalida delle autorizzazioni ad alienare terre civiche non previamente assegnate a categoria"; b) l'art. 117 Cost., perchè contrastano col principio di insanabilità della nullità del contratto sancito dall'art. 1423 cod. civ., nonché col principio della definitività delle sentenze commissariali passate in cosa giudicata dichiarative della nullità; c) l'art. 118 Cost., perchè la convalida di atti affetti da nullità assoluta e insanabile esula dalle funzioni amministrative spettanti alle regioni nelle materie indicate nel precedente art.117.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte h intervenuto il Presidente della Regione Abruzzo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Inammissibile perchè irrilevante ai fini della definizione del giudizio principale, atteso che le norme impugnate non avevano e non hanno ancora avuto alcuna applicazione nel caso di cui si controverte. Infondata perchè - a parte la manifesta inconsistenza della pretesa violazione degli artt. 76 e 77 Cost. - la vendita di una terra civica autorizzata senza previa assegnazione a categoria non h nulla, come afferma una giurisprudenza tralatizia meritevole di revisione, ma soltanto annullabile, e comunque, indipendentemente da questo primo rilievo, perchè le disposizioni impugnate prevedono soltanto una procedura di sanatoria dell'autorizzazione all'alienazione,, lasciando impregiudicata la questione dei limiti in cui la convalida potrà riflettersi sul negozio autorizzato.

#### *Considerato in diritto*

1. - II Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.25, per contrasto con gli artt. 76, 77, 117 e 118 Cost.

2. La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito che il consiglio regionale non aveva e non ha ancora deliberato sulla proposta della giunta di convalidare, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 25 del 1988, l'autorizzazione ad alienare la terra civica di cui è causa, concessa nel 1979 al Comune di Cocullo.

Pertanto la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza: non avendo la norma impugnata ricevuto alcuna applicazione, il Commissario avrebbe potuto pronunciarsi senz'altro sulla validità dell'alienazione.

L'eccezione non può essere accolta. Il giudice a quo ha ritenuto la rilevanza della questione in base a un criterio di economia processuale, sul presupposto che, data la retroattività della convalida, <la decisione del giudizio a quo è subordinata all'esito della risoluzione che la Regione Abruzzo adotterà in merito alla richiesta della resistente società e del Comune>.

Invero, il limite alla retroattività della convalida, che in linea di massima potrebbe ritenersi costituito dalla pendenza di un giudizio di impugnativa del negozio autorizzato, non è prospettabile nel giudizio a quo. Esso sarebbe fondato sul principio per cui la durata del processo non deve ritorcersi a danno della parte che ha ragione, mentre qui si tratta di un giudizio di nullità promosso d'ufficio dal commissario-giudice contro le parti del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927.

3. In riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione è manifestamente inammissibile, non essendo tali norme applicabili alla legislazione regionale.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso la possibilità di estendere alle regioni le disposizioni ora citate della Costituzione, le quali, a ragione del loro carattere eccezionale, non possono trovare applicazione fuori dell'ordinamento dello Stato (sentenze nn. 69 del 1983 e 37 del 1961). La norma impugnata non è stata emanata in attuazione di una delega legislativa da parte del Parlamento nazionale, nè contiene, a sua volta, alcuna delega di funzioni legislative, ma prevede il potere del consiglio regionale di porre in essere atti di mera amministrazione al fine di regolarizzare le autorizzazioni ad alienare terre civiche precedentemente concesse dal ministro dell'agricoltura e, dopo il 1977, dallo stesso consiglio regionale senza l'atto-presupposto di cui agli artt. 11 e 14 della legge sugli usi civici.

4.1. - In riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione non è fondata.

L'art. 7, quarto e quinto comma, della legge abruzzese n. 25 del 1988 dispone una procedura, imperniata sul massimo organo di rappresentanza politica della regione, per la <convalida delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre

che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge>. La norma viene incontro all'esigenza di regolarizzazione di numerose autorizzazioni non precedute-secondo una prassi seguita dal ministero dell'agricoltura negli anni '60 e '70-dal formale atto di assegnazione a categoria dei terreni: prassi che la Regione interveniente ha spiegato per il fatto che le terre civiche esistenti in Abruzzo sono tutte sicuramente classificabili come terreni di categoria a), cioè boschivi o pascolivi, dei quali l'art. 12 della legge n. 1766 del 1927 permette l'alienazione con l'autorizzazione del ministro dell'agricoltura, ed ora della regione (art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Dal giudice a quo la norma è reputata contrastante con i principi dell'ordinamento dello Stato alla stregua di una giurisprudenza tralatizia, secondo cui <in mancanza della preventiva individuazione della categoria di appartenenza di terre di uso civico, la vendita delle stesse, disposta dal Comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla>: massima che, per quanto concerne l'atto amministrativo di autorizzazione, deve intendersi nel senso di inesistenza giuridica dell'atto. Tale giurisprudenza muove dalla premessa, non condivisa da questa Corte (sent. n. 391 del 1989), che equipara il regime delle terre civiche o di uso civico alla condizione giuridica dei beni demaniali in senso proprio, di cui agli artt. 823 e 824 cod. civ. Ma la legge del 1927 non lascia argomentare che l'atto formale di assegnazione a categoria ai sensi dell'art. 11 abbia il valore di provvedimento costitutivo della condizione di commerciabilità del bene, ai sensi dell'art.12, pur quando si tratta di terreni certamente da classificare come boschivi o pascolivi. In questo caso si argomenta piuttosto dall'art. 37 del regolamento di esecuzione (r.d. 26 febbraio 1928, n. 332) che, non occorrendo alcun accertamento tecnico e non essendovi materia per il bilanciamento di interessi previsto dall'art. 14 della legge, l'assegnazione a categoria è un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza produce soltanto un vizio formale dell'autorizzazione ad alienare.

Fuori da questo caso, il provvedimento di assegnazione a categoria ha efficacia costitutiva della condizione giuridica del terreno come bene disponibile o no perchè è esso stesso che determina il presupposto di tale condizione, cioè' la destinazione del terreno all'utilizzazione come bosco o pascolo oppure per cultura agraria, mediante una valutazione tecnico-discrezionale di maggiore convenienza dell'una o dell'altra, <contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale>.

4.2. La richiamata massima giurisprudenziale è condizionata anche dalla ripartizione originaria delle competenze secondo la legge del 1927, per cui l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione

(ministro dell'agricoltura) era diversa da quella competente a provvedere all'identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche (commissario regionale). Dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, entrambi gli atti appartengono alla competenza della regione, e quindi almeno nel caso sopra indicato il solo che interessi l'Abruzzo e al quale, pertanto, è limitata la previsione della norma impugnata l'autorizzazione ad alienare è sicuramente convalidabile dal consiglio regionale, previo adempimento del requisito formale dell'assegnazione a categoria del terreno.

La norma impugnata non attribuisce al consiglio regionale il potere di convalida, ma si limita a regolarne l'esercizio in relazione alle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 25, prescrivendo il parere del comune territorialmente interessato e specificando la condizione di rispondenza della convalida a un interesse pubblico.

L'art. 1423 cod. civ. non è toccato, neppure indirettamente. La convalida dell'autorizzazione non tanto determina la convalida del negozio o autorizzato, quanto rimuove retroattivamente la ragione di invalidità del negozio, il quale risulta non già convalidato, bensì stipulato validamente fin dall'origine. Nè vale obiettare che <in tal modo si è travolto il principio della definitività delle sentenze commissariali per l'avvenuto passaggio in cosa giudicata>: anzitutto perchè nella specie non è stata pronunciata, prima della deliberazione di convalida, alcuna sentenza in merito alla validità della vendita, in secondo luogo perchè la norma denunciata lascia affatto impregiudicata la questione dei limiti di retroattività della convalida nei rapporti tra le parti e nei confronti dei terzi acquirenti medio tempore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quarto e quinto comma, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Commissario per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.7, quarto e quinto comma, della legge regionale citata, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal nominato Commissario con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 25/05/92.